

Allegato alla deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE**

**(PROVINCIA DI PORDENONE)**

# **REGOLAMENTO**

**PER L'ESERCIZIO dell'ATTIVITÀ di  
ESTETISTA**

## SOMMARIO

- Art. 1 - Attività di estetista
- Art. 2 - Modalità di svolgimento
- Art. 3 - Requisiti professionali
- Art. 4 - Modalità di esercizio
- Art. 5 - Vendita di prodotti cosmetici
- Art. 6 - Accertamenti igienico sanitari
- Art. 7 - Requisiti igienici e superfici minime dei locali
- Art. 8 - Norme generali di carattere igienico sanitario
- Art. 9 - Esercizio dell'attività e vendita di prodotti cosmetici
- Art. 10 - Norme di sicurezza
- Art. 11 - Controlli
- Art. 12 - Autorizzazione comunale
- Art. 13 - Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 14 - Termini
- Art. 15 - Ricorsi
- Art. 16 - Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione
- Art. 17 - Sanzioni
- Art. 18 - Orari giornalieri e calendario annuale delle festività
- Art. 19 - Esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e delle norme igienico-sanitarie
- Art. 20 - Attività promiscue
- Art. 21 - Trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio
- Art. 22 - Cessazione attività
- Art. 23 - Attività di tatuaggio e piercing
- Art. 24 - Norme finali e transitorie
- Allegato "A" riferito all'art. 1

## **Art. 1** **Attività di estetista**

L'attività di estetista è disciplinata dalla L.R. 22.04.2002 n.12 e dal presente regolamento comunale.

L'attività comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi presenti.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.

L'esercizio dell'attività di estetista, gli istituti di bellezza comunque denominati, le attività di estetista esercitate in associazione con un servizio di parrucchiere misto, dovunque l'attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinati dal presente regolamento.

## **Art. 2** **Modalità di svolgimento**

L'attività può essere svolta con:

- l'attuazione di tecniche manuali,
- l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui alla legge regionale 12/2002 (allegato A del presente regolamento),
- l'applicazione dei prodotti cosmetici, come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

Le suddette disposizioni si applicano anche ai soggetti che svolgono l'attività di estetista utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi di cui all'allegato A al presente regolamento.

## **Art. 3** **Requisiti professionali**

La qualificazione professionale di estetista si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento, in alternativa, di:

- Un corso di formazione professionale seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista;
- Un atto di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente o collaboratore familiare, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica,
- Un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente, di collaboratore familiare o di socio, seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica.

I periodi lavorativi di cui sopra devono essere svolti nel corso del quinquennio antecedente la richiesta di autorizzazione ed accertati dal Comune.

I corsi di formazione professionale di cui sopra sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla L.R. n.76/1982.

## **Art. 4** **Modalità di esercizio**

L'attività può essere esercitata in forma di impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato.

L'attività può essere esercitata presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal Regolamento Comunale.

Le imprese che intendano svolgere l'attività in forma artigiana sono tenute ad iscriversi all'Albo Imprese Artigiane ed a trasmettere al Comune il relativo certificato entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.

Le imprese che intendano svolgere l'attività in forma non artigiana devono iscriversi al Registro delle imprese ed a trasmettere al Comune il relativo certificato entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.

I socio, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della relativa qualificazione professionale.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

#### **Art. 5**

#### **Vendita di prodotti cosmetici**

Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni relative alla normativa sul commercio.

Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al presente Regolamento Comunale e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista.- Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.

#### **Art. 6**

#### **Accertamenti igienico sanitari**

Il Comune rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista previo accertamento dei requisiti igienico sanitari dei locali delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti igienico-sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività e della idoneità delle persone addette all'esercizio.

#### **Art. 7**

#### **Requisiti igienici e superfici minime dei locali**

Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente. I locali devono essere separati e distinti dai locali destinati ad uso diverso, con accesso indipendente dall'esterno e servizi igienici autonomi.

Ferme restando le indicazioni operative emanate dall'A.S.S. n° 6, nonché le specifiche norme di Legge e di Regolamento i locali da adibire alla attività di estetista, oltre ad essere provvisti della certificazione di agibilità, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) I locali di lavoro nei quali siano impiegati più di 5 (cinque) dipendenti, escluso il titolare o il legale rappresentante, devono avere altezza interna netta non inferiore ai mt. 3 (tre). Deroche motivate riguardo l'altezza possono essere rilasciate di volta in volta dal Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n° 6 "Friuli Occ.le" al quale vanno direttamente richieste;
- b) Aerazione naturale diretta pari ad 1/20 della superficie del pavimento o in alternativa, mezzi di ventilazione sussidiari che garantiscano n° 3 (tre) ricambi del volume d'aria dei locali per ora con contraollo automatico della temperatura (caldo e freddo);
- c) Illuminazione dei locali diretta pari ad 1/10 della superficie del pavimento;
- d) **La superficie dei locali da adibire all'attività di estetista, con esclusione dei vani destinati ad ingresso, servizi igienici, ripostigli, attesa per il pubblico ed ogni altro locale accessorio, deve essere di**

**almeno mq. 5 (cinque) per ogni posto di lavoro (o cabina) con un minimo di mq. 15 nel caso di posto unico.**

Qualora l'attività di estetista venga svolta dalle imprese indicate nell'art. 9, comma 2, della L.R. n° 21/91 o presso un servizio di barbiere, parrucchiere o parrucchiere misto, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2 della predetta Legge, la superficie minima dovrà essere di almeno mq. 10 (dieci) da calcolarsi separatamente dai locali destinati rispettivamente all'attività per la vendita dei prodotti cosmetici e dall'esercizio dell'attività di parrucchiere misto;

- e) Pavimentazione realizzata in materiale liscio, unito, facilmente lavabile e disinfettabile. Le pareti dovranno essere dipinte con pitture lavabili o rivestite con materiale liscio, unito, facilmente lavabile e/o comunque di facile pulizia;
- f) Lavabi fissi con acqua corrente calda e fredda;
- g) Gli arredi saranno realizzati con materiali lavabili e disinfettabili in modo da consentire una facile pulizia. Le eventuali superfici in legno dovranno essere opportunamente trattate per consentire le operazioni di pulizia;
- h) Idonei armadietti chiudibili dovranno essere previsti per la biancheria pulita che sarà utilizzata per ogni singolo cliente. Dovrà essere disponibile almeno un recipiente con chiusura per la collocazione della biancheria sporca;
- i) L'esercizio dovrà essere dotato di un sufficiente numero di contenitori, idonei alla raccolta dei rifiuti prodotti, che dovranno essere smaltiti secondo le norme previste dai regolamenti comunali e dalle leggi in materia;
- l) Le zone destinate allo svolgimento dell'attività di pedicure estetica e di parti del corpo diverse dalla testa e collo, dovranno essere separate dal resto dell'esercizio mediante setti divisorii di materiali liscio, facilmente lavabile e disinfettabile fino ad altezza di mt. 2 (due) dal pavimento e dotata di lavapiedi con acqua calda e fredda fisso;
- m) All'interno dei locali dovranno essere **disposti idonei vani**, ricavati anche mediante separazione con pareti mobili o di arredo, opportunamente ventilati ad **uso spogliatoi** per personale addetto e di un ripostiglio per i materiali di pulizia ed i rifiuti;
- n) Il limite di superficie di cui alla lettera d) del presente articolo, non si applica agli esercizi in attività alla data di entrata in vigore della L.R. n° 21 del 27.05.1991, nel caso di accertata impossibilità di estensione della superficie stessa;
- o) Le nuove attività, comprese quelle trasferite, che si insedieranno in edifici costruiti dopo il 09.01.1989, dovranno essere adeguate alle norme previste dalla Legge 09.01.1989 n° 13 e successivo D.M. 14.06.1989 n° 236 sui portatori di handicap;
- p) A norma del D.Lgs. 19.09.1994 n° 626, l'attività artigianale di "estetista" svolte dal titolare dell'azienda e/o coadiuvato dai propri familiari o con un numero di addetti, **appartenenti allo stesso sesso, inferiore a 10 (dieci)**, devono avere a disposizione, all'interno dell'esercizio, un servizio igienico con antilatrina, utilizzabile anche dal pubblico, dotato dei mezzi individuali per la pulizia e l'asciugatura delle mani;

Per le attività di "estetista" dove esiste la presenza di **dipendenti di sesso diverso**, fino ad un **numero complessivo superiore alle 10 (dieci) unità** deve essere prevista la realizzazione di **servizi igienici divisi per sesso**, utilizzabili anche dal pubblico, con antilatrina e dotato dei mezzi individuali per l'asciugatura e l'asciugatura della mani.

Quando all'interno dell'esercizio vi siano presenti attrezzature quali vasche per idromassaggio, lettini solari a raggi UV-A o vengano eseguiti massaggi con varie sostanze oleose consentite, dovrà essere prevista la realizzazione di almeno una doccia con adeguato antivano ad uso spogliatoio.

## **Art. 8**

### **Norme generali di carattere igienico sanitario**

Nei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista è vietata qualsiasi prestazione o trattamento diretti a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico, nonché, l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti per tale specifico scopo.

Devono, inoltre, osservarsi le seguenti prescrizioni:

- a) L'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti in condizioni di massima pulizia e disinfettati o trattati con altro procedimenti di disinfezione o sterilizzazione ritenuto idoneo dalla A.S.S. n° 6 competente per territorio impartirà di volta in volta;
- b) Gli oggetti taglienti, sempre accuratamente puliti prima dell'uso, devono essere immersi in soluzioni disinfettanti o trattati con altro procedimento di disinfezione o sterilizzazione ritenuto idoneo dalla A.S.S. n° 6. Durante l'uso, gli stessi, saranno ripuliti con carta sterile sulla quale sia stata cosparsa sostanza disinfettante di tipo consentito dalle norme vigenti in materia;
- c) Nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere preventivamente lavata ed accuratamente disinfettata,
- d) Per lo spargimento di talco si dovrà fare uso esclusivamente di polverizzatore e non adoperare piumini o preparati essicatori;
- e) Eventuali spazzole per capelli devono essere accuratamente ripulite dopo ogni servizio;
- f) I prodotti cosmetici impiegati dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.M. 18.06.1976 e successive modificazioni ed alle direttive CEE;
- g) Qualora durante i procedimenti tecnici di lavorazione vengano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possano risultare moleste e/o nocive, è necessaria l'aerazione immediata ed abbondante dell'ambiente;
- h) Durante l'applicazione o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili dovrà essere evitato che nell'ambiente vengano accese fiamme o si fumi;  
Nell'esercizio dell'attività il personale addetto dovrà osservare scrupolosamente le norme igienico-sanitarie in vigore, indossare idonea sopravveste (camice o giacca) pulita, essere munito di libretto di idoneità sanitaria in regola, rinnovato annualmente, e ritenuto presso l'esercizio a disposizione degli addetti ai controlli. L'anno decorre dalla data dell'ultima vidimazione;
- l) il titolare dovrà segnalare all'A.S.S. competente per il territorio sospetti casi di malattie quali tigna, pediculosi, scabbia dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività ed eventuali danni prodotti, presumibilmente, dall'uso di tinture ed altri prodotti cosmetici ;

Restano ferme le norme concernenti i requisiti igienico – sanitari dei locali eventualmente contenuti nei regolamenti comunali d'igiene e le indicazioni emanate dall'Azienda per i Servizi Sanitari Territorialmente competente.

### **Art. 9**

#### **Esercizio dell'attività e vendita di prodotti cosmetici**

Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11.06.1971 n° 426 e legge regionale n.° 56 del 13.12.1971 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le imprese autorizzate ai sensi della succitata legge alla vendita di prodotti cosmetici, possono esercitare l'attività di estetica a condizione che i locali siano adeguati alle disposizioni contenute nel presente regolamento e che i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività siano in possesso della qualificazione di cui all'art 26 L-R n. 12/2002 .

### **Art. 10**

#### **Norme di sicurezza**

Nei locali di lavoro l'impianto elettrico deve rispondere ai requisiti previsti dalle norme C.E.I. e, comunque, dalla Legge 05.03.1990 n.°46 e dal relativo decreto di attuazione n.°447 del 06.12.1991.

Tutte le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica devono essere conformi alle norme C.E.I. e al D.P.R. n.° 547/55 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché essere dotate di doppio isolamento e

conseguente messa a terra .

Per quanto non contenuto nel presente regolamento devono essere osservate tutte le norme di sicurezza ed igiene del lavoro contenute nelle normative di riferimento e del D.lvo n.° 626 del 19.09.1994 e sulle modificazioni ed integrazioni.

## **Art. 11 Controlli**

Gli Agenti di Polizia Comunale, della forza pubblica ed il personale di Vigilanza igienico sanitario della A.S.S. n.° 6 incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali in cui si svolgono le suddette attività.

## **Art. 12 Autorizzazione comunale**

L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali.

La domanda di autorizzazione, redatta in competente carta legale, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e il numero di codice fiscale del richiedente. In caso di impresa non artigiana deve essere indicato il soggetto in possesso della qualifica professionale di estetista.
- b) dichiarazione antimafia prevista dalla Legge n. 575 del 31.05.1965 e successive modificazioni ed integrazione
- c) dichiarazione di disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività e estremi del certificato di agibilità degli stessi;
- d) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla Legge 46/90;  
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
  - duplice copia della planimetria 1:100 dei locali completa di indicazioni della destinazione d'uso dei singoli locali, della superficie degli stessi e della relativa superficie finestrata apribile, nonché della disposizione delle attrezzature;
  - elenco delle attrezzature ed apparecchiature elettromeccaniche;
  - relazione tecnica ove siano indicati anche i mezzi di disinfezione che si intendono adottare e qualora si intenda installare, le caratteristiche degli impianti di ventilazione artificiale, il tutto a firma di tecnico abilitato
  - relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche dell'impianto di ventilazione artificiale (nel caso sia previsto) a firma di tecnico abilitato;
  - attestato di qualificazione professionale di estetista o documentazione idonea a comprovare il conseguimento della qualificazione professionale prevista dell'articolo 26 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 da parte del titolare dell'impresa, del direttore dell'azienda e dei soci che esercitano l'attività di estetista;

La preventiva autorizzazione é dovuta anche per i trasferimenti di località o di ubicazione dell'esercizio.

## **Art. 13 Rilascio dell'autorizzazione**

L'autorizzazione viene rilasciata, secondo quanto previsto dall'art. 29, c. 2°, lett. C) e dall'art. 30, c. 1, L.R. 12/2002, previo accertamento del requisito professionale e dei requisiti igienico-sanitario dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione della struttura sanitaria competente per territorio.

#### **Art. 14 Termini**

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione relativa.

Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato motivato provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta.

#### **Art. 15 Ricorsi**

Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, di annullamento ai sensi dell'art. 20 della L. 241/90, di sospensione e di revoca può essere presentato ricorso alla Giunta Regionale entro trenta giorni dalla avvenuta notifica del provvedimento, ai sensi del D.P.R. n.191/1971.

#### **Art. 16 Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione**

Le autorizzazioni comunali per l'esercizio dell'attività di estetista sono sospese qualora:

- l'attività sia svolta in contrasto con le disposizione della L.R. n.12/2002 e del presente Regolamento;
- l'Impresa che intende svolgere l'attività in forma artigiana, non provveda, entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, a dimostrare di aver ottenuto l'iscrizione all'A.I.A.
- l'Impresa che intende svolgere l'attività in forma non artigiana, non provveda entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, a dimostrare di aver ottenuto l'iscrizione al Registro delle imprese.

La sospensione dell'autorizzazione non può essere superiore a trenta giorni, decorsi i quali l'autorizzazione è revocata.

La sospensione e la revoca non pregiudicano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 17.

L'autorizzazione, inoltre, dopo la sospensione, sarà revocata qualora il titolare, o il socio partecipante o il direttore dell'azienda abbiano perso i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Inoltre viene pronunciata la revoca dell'autorizzazione:

- a) in caso di sospensione non autorizzata dell'attività per un periodo superiore a 30 giorni;
- b) nel caso di mancata attivazione entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per comprovate ragioni di necessità, per grave indisponibilità fisica del titolare o per altri gravi casi di forza maggiore, comunque documentati, il Sindaco, può prorogare il termine di attivazione dell'azienda o autorizzarne la sospensione dell'attività.

#### **Art.17 Sanzioni**

L'esercizio dell'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 1549,00.

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice penale, sono accertate e punite ai sensi delle vigenti disposizioni di cui alla L. n. 689/81, della L.R. n. 1/84 e della normativa specifica disciplinante la materia.

**Art. 18**  
**Orari giornalieri e calendario annuale delle festività**

Gli orari giornalieri delle attività, nonché il calendario annuale delle festività sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni di categoria, nel rispetto dei seguenti criteri:

- Apertura settimanale dell'esercizio su 5 o 6 giorni, dal lunedì al sabato;
- Chiusura domenicale;
- Libera scelta del riposo settimanale (anche articolato in due mezzeggiornate);
- Adozione di un orario massimo di 50 (cinquanta) ore settimanali, compreso nella fascia oraria che va dalle ore 8.00 alle ore 21.00;
- Possibilità di adottare un orario spezzato, continuato oppure misto, vale a dire spezzato in alcuni giorni e continuato in altri;
- Chiusura festiva che potrà essere derogata con ordinanza del Sindaco sentite le associazioni di categoria.

Nei casi in cui le descritte attività siano esercitate in forma promiscua, dovrà essere osservato l'orario previsto per l'attività prevalente, nel rispetto degli orari minimi e massimi previsti dall'ordinanza sindacale relativa all'attività prevalente medesima.

E' obbligo dell'esercente dare preventiva comunicazione (15 giorni prima) al Comune dell'orario adottato ed esporre un cartello indicatore.

**Art. 19**  
**Esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e delle norme igienico-sanitarie**

In tutti gli esercizi devono essere esposte, in luogo ben visibile, l'autorizzazione, le tariffe del servizio e le disposizioni di carattere igienico sanitario.

**Art. 20**  
**Attività promiscue**

L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di parrucchiere misto, in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dai rispettivi regolamenti.

Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime.- Qualora l'attività mista sia svolta in una delle forme societarie di cui all'art.10 della L.R.n.12/2002, i soci partecipanti che esercitano le distinte attività, devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

**Art. 21**  
**Trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio**

Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, finalizzato

all'esercizio dell'attività, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, previa dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90, entro novanta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

## **Art. 22** **Cessazione attività**

La cessazione dell'attività di estetista è soggetta a comunicazione al Comune entro novanta giorni.

## **Art. 23** **Attività di tatuaggio e piercing**

L'esercizio di attività di tatuaggio e di piercing, esercitata in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito o temporaneo, è subordinato all'accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 6

## **Art. 24** **Norme finali e transitorie**

Le imprese che alla data di approvazione del presente regolamento già svolgono l'attività dallo stesso previste, sono autorizzate a continuarle.

Le suddette imprese devono essere in possesso o adeguarsi ai requisiti igienico-sanitari previsti per i locali, le attrezzature e la conduzione entro sei mesi dalla data di approvazione del presente regolamento, pena l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 16 dello stesso.

Il presente regolamento diventa pienamente efficace dopo la pubblicazione all'albo comunale.

L'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia comportano l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

## **Allegato "A"** **riferito all'art. 1**

Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico:

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiori a 4 mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti UVA.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).

- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per ceretta.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti.
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni dieci centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici ed elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.